
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) -- Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compensazione integrale degli oneri di lite se la questione doveva essere risolta in mediazione

E' possibile compensare integralmente gli oneri di lite quando la causa avrebbe dovuto trovare la sua naturale composizione nell'ambito del procedimento di mediazione per la evidente superfluità della prosecuzione della lite.

Tribunale di Cagliari, sentenza del 10.7.2014

...omissis...

Con citazione ritualmente notificata xxxx ha impugnato la delibera del 25 ottobre 2013 - della xxxxxxx - con la quale era stato nominato l'amministratore della comunione convenuta assumendone la illegittimità per la mancata comunicazione all'esponente ed altre irregolarità.

Costitutosi il condominio ha ammesso l'errore sulla comunicazione segnalando che il 7 marzo 2014 la medesima assemblea era stata riconvocata sullo stesso ordine del giorno.

Il convenuto ha riferito che l'assemblea aveva nuovamente approvato l'ordine del giorno della delibera impugnata contestualmente revocando espressamente le decisioni assunte il 25 ottobre 2013.

Il convenuto ha quindi chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere od in subordine rigettata l'impugnazione.

Nell'udienza del 9 giugno 2014 il xxxxx. ha sollevato due distinte eccezioni assumendo la inammissibilità della opposizione rectius della costituzione in giudizio dell'amministratore perché privo della autorizzazione assembleare e perché avrebbe conferito la procura alle liti senza qualificarsi come amministratore.

La seconda eccezione è palesemente infondata e finanche pretestuosa posto che la qualificazione della parte che conferisce i poteri rappresentativi ben può trarsi dal generale tenore dell'atto ed in particolare dall'intestazione della comparsa ove il dott. Kalb esplicitamente si qualifica come amministratore della comunione.

Quanto alla seconda eccezione trattasi anch'essa di questione priva di fondamento.

È vero che con la sentenza n. 18331 del 06/08/2010 le Sezioni Unite, componendo un contrasto negli orientamenti di legittimità hanno affermato che:

"L'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131 secondo e terzo comma cod. civ., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione."

Tuttavia nelle motivazioni della decisione non si pare potersi rinvenire alcuno specifico accenno alla legittimazione passiva relativa alle impugnazioni delle delibere assembleari ancorchè la decisione enunci principi generali, stabilendo che solo l'organo assembleare ha poteri decisionali in ordine alle attività processuali della comunione, mentre la legittimazione passiva dell'amministratore troverebbe la sua giustificazione principale nel rendere più agevole - o di minimo impatto - l'iniziativa della controparte.

Tuttavia occorre segnalare come gli esposti principi non siano del tutto condivisi dalla Corte Suprema che già in epoca precedente alla decisione delle Sezioni Unite aveva espresso un diverso orientamento maggioritario (ne dà atto la stessa Cassazione del 2010) poi ripresi in epoca successiva.

Così ad esempio nella recente Cassazione 1451 del 23/01/2014 si afferma:

"In tema di condominio negli edifici, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica

dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso."

Nella motivazione la Corte esplicitamente sostiene che il precedente a sezioni unite non costituirebbe un ostacolo alla regola esposta in quanto, in quella decisione, il tema della legittimazione passiva dell'amministratore relativamente alle impugnazioni delle delibere assembleari non era stato oggetto della valutazione della Corte.

È pacifico che la comunione convenuta abbia rinnovato il deliberato assembleare impugnato sicchè trova applicazione nello specifico quanto più volte affermato dalla Corte Suprema:

"In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'articolo 2377 cod. civ. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere." (n. 11961/2004).

Il presente giudizio va quindi chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere e con compensazione integrale degli oneri di lite trattandosi di causa che avrebbe dovuto trovare la sua naturale composizione nell'ambito del procedimento di mediazione data la evidente superfluità della prosecuzione della lite:

p.q.m.

Il Tribunale

disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere con integrale compensazione degli oneri di lite.

Così deciso in Cagliari, il 10 luglio 2014.

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
